

Gruppo consiliare  
**Italia dei Valori – Lista Di Pietro**

Il Presidente

Perugia, 9 dicembre 2014

All'attenzione del Presidente  
I Commissione consiliare permanente  
Olivier Bruno Dottorini


SEDE

**OGGETTO:** Emendamenti aggiuntivi all'atto n.1720 “Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di personale regionale, attività estrattive, valutazione di impatto ambientale, sistema amministrativo regionale e autonomie locali, agenzia forestale regionale”

Relazione

La legge regionale 24 dicembre 2007 n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), all'articolo 1, comma 7-ter, disciplina la riscossione della tassa automobilistica regionale di circolazione e in particolare, estende ai veicoli che presentano i requisiti previsti nelle determinazioni annuali ASI, certificati da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale, le agevolazione di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).

Gli emendamenti in questione hanno la finalità di allineare la legislazione della Regione Umbria alla normativa di recente adottata da altre regioni d'Italia che, anche al fine di superare un odioso contenzioso con i contribuenti, hanno offerto chiare disposizioni eliminando l'espresso rinvio al sopra citato comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Solo a titolo esemplificativo si fa presente che regioni quali Piemonte (L.R. 23/2003 art.8), Lombardia (L.R. 10/2003 art.48), Veneto (L.R. 3/2013 art.6), Emilia Romagna (L.R. 15/2012 art.7), Toscana (L.R. 43/2002 art.3), Puglia (L.R. 45/2012 art.6) e provincia autonoma di Trento (L.P. 18/2011 art.9) e Bolzano (L.P. 15/2010 art.2) hanno già provveduto a legiferare in tale direzione.



Gruppo consiliare  
**Italia dei Valori – Lista Di Pietro**

Il Presidente

La Regione Umbria con la normativa a suo tempo adottata aveva anticipato l'orientamento poi prevalso nella legislazione sopra richiamata che è opportuno ora correggere al fine di una ulteriore semplificazione e chiarezza applicativa.

Le modifiche proposte non comportano comunque maggiori oneri a carico del bilancio regionale

### **Emendamento aggiuntivo**

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

#### Art 6 bis

Il comma 7-ter dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007 n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) è sostituito dal seguente:

**7-ter.** Gli autoveicoli e motoveicoli, non adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati esclusivamente alla tassa automobilistica regionale di circolazione, qualora posti in circolazione su area pubblica.

### **Emendamento aggiuntivo**

Dopo l'articolo 6 bis è inserito il seguente:

#### Art 6 ter

All'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007 n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) dopo il comma 7-ter è aggiunto quanto segue:

**7-quater.** La tassa di cui al comma 7-ter si applica, altresì, ai veicoli e motoveicoli, non adibiti ad uso professionale, **che avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originario impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificamente individuati con deliberazione della Giunta regionale.**

La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione in questione.

Olivier Bruno Dottorini